



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Strada del Megiaro, 261
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 63 2020

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

BONUS RENZI: CONFERMATE LE NOVITA' DA LUGLIO 2020

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 conferma l'entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° luglio 2020, delle novità in materia di bonus Renzi.

BONUS RENZI" DAL 1° LUGLIO 2020

Il Decreto Legge 3/2020 riscrive la disciplina del bonus Renzi:

- abrogando, con decorrenza 1° luglio 2020, il comma 1-bis, articolo 13 del TUIR che fino al 30 giugno 2020 continuerà a regolamentare il predetto bonus;
- introducendo, in sua sostituzione, due nuove misure di sostegno al reddito (un cosiddetto **trattamento integrativo** e un'**ulteriore detrazione fiscale**).

I soggetti destinatari

- del "**nuovo**" **bonus Renzi**, rinominato "**Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**", che continuerà a tradursi in un **credito IRPEF** nonché
- della **nuova detrazione fiscale** per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che, invece, andrà a ridurre l'imposta lorda,

coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi.

Con riferimento, invece, alle **condizioni di spettanza** e alla **quantificazione** dell'importo del **beneficio** è necessario analizzare distintamente le due misure.



Il **trattamento integrativo** dei redditi di lavoro dipendente e assimilati troverà **applicazione** per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020**.

L'**ulteriore detrazione fiscale** spetterà per le **prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**.

1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per aver diritto al **trattamento integrativo**, i **potenziali beneficiari** (pertanto titolari di redditi

di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono:

- essere titolari di un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** per periodo d'imposta;
- avere un'**imposta lorda positiva**
 - determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato),
 - al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR).

Se le condizioni in precedenza indicate - titolarità di reddito di lavoro dipendente o assimilato, reddito complessivo non superiore a euro 28.000, imposta positiva sul reddito da lavoro dipendente o assimilato al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente - risultano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena:

- **pari a euro 600 per l'anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);**
- **pari a euro 1.200 a decorrere dall'anno 2021.**



Il trattamento integrativo in esame è **rapportato al periodo di lavoro** nell'anno (ovvero nel semestre con riferimento al 2020).

Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene **riconosciuto, in via automatica**, dal **sostituto d'imposta** ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l'anno 2020).

Nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la **non spettanza** del trattamento, il sostituto provvede al **recupero** del relativo importo. Se quest'ultimo dovesse essere **superiore a 60 euro**, il recupero sarà effettuato **in otto rate** (anziché in quattro rate come previsto dal DL n. 3/2020 prima della sua conversione in legge) di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.



Preme evidenziare che la previsione del recupero in rate si riferisce espressamente alla quota di trattamento integrativo da restituire qualora risultasse superiore a 60 euro. In sede di conguaglio 2020 (fine anno), si potrebbero verificare situazioni in cui si rende necessario il recupero, oltre che del trattamento integrativo (erogato nel periodo luglio-dicembre), anche del bonus Renzi (riconosciuto nel periodo gennaio-giugno). Nelle suddette ipotesi, stante il tenore della norma, sembrerebbe che il recupero del bonus Renzi riconosciuto da gennaio a giugno debba avvenire in unica soluzione. Sul punto si attendono però chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

2. Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Potenziati beneficiari dell'ulteriore detrazione fiscale, che troverà **applicazione** per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui **reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000**.

L'**importo** della detrazione è quantificato, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 < RC < 35.000	$480 + 120 \times \frac{(35.000 - RC)}{7.000}$
35.000 < RC < 40.000	$480 \times \frac{(40.000 - RC)}{5.000}$
> 40.000	0

Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, anche l'ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d'imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre 2020).

Nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la **non spettanza della detrazione** in oggetto, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest'ultimo dovesse essere **superiore a 60 euro**, il **recupero** sarà effettuato in **otto rate** (anziché in quattro rate come previsto dal DL n. 3/2020 prima della sua conversione in legge) di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

18 giugno 2020

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

**Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.